

Custodire l'onore della nuova Italia. Il *Codice Cavalleresco Italiano* di Achille Angelini

Christian Satto

I duellanti si comportarono sul terreno secondo le più strette regole della cavalleria... e del
Codice del generale

Achille Angelini¹

I. FONDARE L'«ONORE» ITALIANO

Il 19 aprile 1868 a Firenze, allora capitale del Regno e della «duellomania» italiana del tempo², Paulo Fambri tenne una conferenza sull'argomento *Libertà di stampa e duello* che si concluse con l'annuncio «che egli insieme con altri stanno studiando un codice d'onore che valga da sé solo a togliere le lizze a tutti gli spadaccini di professione, e racchiudendo il duello entro a regole ben determinate, ne renda meno gravi le conseguenze»³. Fambri ricevette dal pubblico, per la verità scarso, composto, come recitava la cronaca de «La Nazione», «da pochi ma pure eletti uditori, e da gentili uditrici», segni di viva approvazione. Questo fattore convinse il quotidiano a pubblicare la versione scritta di quanto esposto dall'oratore. Qualche settimana dopo, infatti, probabilmente il tempo necessario all'autore per dare la giusta forma al testo, comparve nei numeri del 22, 23, 24 giugno de «La Nazione» *La libertà della stampa e il duello*.

Insomma, si stava lavorando a un codice che definisse chiaramente le circostanze per le quali dal punto di vista cavalleresco sarebbe stato giustificato il ricorso al duello. Si trattava di un passo necessario anche per coloro che sostenevano la necessità dell'abolizione del fenomeno⁴. Descriverlo, codificarlo, regolamentarlo, limitarlo erano tutti passaggi propedeutici alla sua messa al bando, in una fase in cui il duello si presentava come molto frequente, assumendo il valore di un vero e proprio rituale con vaste implicazioni sociali e

¹ «Corriere della Sera», 9-10 febbraio 1884.

² IRENE GAMBACORTI, GABRIELE PAOLINI, *Scontri di carta e di spada. Il Duello nell'Italia unita tra storia e letteratura*, Pisa, Pacini, 2019, pp. 70 sgg.

³ «La Nazione», 20 aprile 1868.

⁴ IRENE GAMBACORTI, GABRIELE PAOLINI, *Scontri di carta e di spada*, cit., pp. 202 sgg.

politiche⁵. Purtroppo, non esistendo leggi che regolavano la diffamazione permettendo al cittadino di adire le vie legali per chiedere riparazione a un'offesa, il duello manteneva la sua funzione ed era ancora «il minore dei mali». La sua abolizione, dunque, non poteva essere repentina. Non si poteva cancellare con un tratto di penna ciò che era radicato nella società, occorreva perciò partire da questa.

Chi pretende di abolire il duello da un giorno all'altro va in traccia dell'impossibile; o se pure vi riuscisse, darebbe origine a mali assai peggiori di esso. Bisogna, cosa capitalissima, incominciare dal rendere il duello più raro che sia possibile, cominciando a buon conto dall'interdirlo assolutamente a tutti gli attaccabrighe, a tutti i disonesti speculatori di scandali e di calunnie⁶.

In poche parole, il duello non doveva più essere per alcuni un mezzo per guadagnarsi quell'onorabilità che non possedevano. Bisognava, appunto, elaborare un vero e proprio codice. Ma va considerato un altro aspetto: si trattava anche di definirlo dal punto di vista rituale, superando tutte le varie declinazioni regionali che impedivano una versione nazionale di questa “celebrazione”.

Perciò si cercò di lavorare a un codice. Qualche giorno dopo l'intervento di Fambri, il 6 maggio, ancora «La Nazione», riportava la notizia che l'indomani si sarebbe svolta una conferenza sull'istituzione dei Tribunali d'onore, strumento che, come diceva la circolare di presentazione, «da un lato varrebbe a porre un freno ai frequenti scontri per futili ragioni», dall'altro «basterebbe pure, coll'autorevole suo verdetto, a rivendicare l'onore di chiunque fosse attaccato ingiustamente, o fosse offeso da persona indegna di impugnare una spada». Così facendo,

[...] per quei rari casi, nei quali il Tribunale d'onore trovasse ogni modo di conciliazione insufficiente, sarebbe utilissimo lo stabilire una norma fissa, invariabile, una specie di giurisprudenza cavalleresca, che regolando le forme degli scontri, li mantenga entro i limiti della civiltà e della cavalleria, impedisca che, sia per inesperienza delle parti, sia per ispirito di rancore, degenerino in lotta selvaggia, o che vi avvenga male maggiore di quello che non era dato di evitare⁷.

L'obiettivo, insomma, era di limitare al massimo il duello visto che in quel momento storico non era ancora possibile abolirlo, come la logica e la morale avrebbero voluto. La circolare era sottoscritta dal generale Achille Angelini, come primo firmatario, ma i nominativi erano molti, in ordine alfabetico: il

⁵ MARCO CAVINA, *Il sangue dell'onore. Storia del duello*, Roma-Bari, Laterza, 2005, p. 241.

⁶ «La Nazione», 20 aprile 1868.

⁷ Ivi, 6 maggio 1868.

conte e deputato Carlo Arrivabene, il generale e deputato Damiano Assanti, il tenente colonnello marchese Di Bagnasco, il barone deputato Francesco Baracco, il deputato Camillo Casarini, il conte Andrea Cittadella Vigodarzere, il deputato Clemente Corte, il generale deputato Enrico Cosenz, il deputato Nicola Fabrizi, il deputato Paulo Fambri, il conte Alberto Fe, il conte Gerolamo Fe, Sebastiano Fenzi, il senatore principe Giuseppe Giovannelli, il marchese Ruggero Maurigi, il senatore principe di Moliterno, il barone Francesco Monti, il conte Alberto Papafava, il maggiore Perrone di San Martino, il deputato Luigi Pianciani, il principe Carlo Poniatowski, il vice-ammiraglio Pompeo Provana, il deputato Urbano Rattazzi, il barone deputato Bettino Ricasoli, il generale Luigi Seismit Doda, il marchese deputato Alfredo Serri-stori, il colonnello Giorgio Tamaio, il deputato Domenico Trigona duca di Gela. Si trattava di una eletta schiera di nobili, di deputati, di ufficiali: un campione della classe dirigente del tempo con esponenti sia della destra, sia della sinistra, nonché provenienti da sostanzialmente tutte le aree geografiche della Penisola.

Da questo contesto prese le mosse una società regolatrice del duello che incaricò una commissione della redazione di un codice. Presidente della commissione fu designato il generale Achille Angelini. Il ruolo di relatore venne affidato a Fambri. Membri erano i deputati Pianciani e Fenzi, il marchese Maurigi, il dottor Fabio Uccelli, il senatore principe di Moliterno, il marchese di Bagnasco e il generale Cosenz. Il gruppo dei consiglieri legali era formato da personalità di primo piano come Mancini, Mari, Rattazzi, Crispi e Andreucci. Infine, il deputato Arrivabene ricopriva la carica di segretario onorario.

Poco tempo dopo, nel 1869, anno di grandi scandali spesso culminati in vertenze tra politici e giornalisti⁸, uscì la poderosa opera di Paulo Fambri *La giurisprudenza del duello*⁹. In essa l'autore mirava a fare il punto sulla situazione, offrendo una bozza alla commissione, forse per smuoverla verso una conclusione dei lavori. La lettera dedicatoria con cui si apriva il lavoro, infatti, era indirizzata al generale Angelini e l'autore giustificava l'uso della prima persona plurale nelle righe iniziali proprio con il richiamo alla necessità di avviare una discussione, in primo luogo dentro la commissione. Si rivolgeva poi direttamente ad Angelini ribadendo il concetto che da qualche parte si doveva pur iniziare. Fambri respingeva le accuse di chi vedeva nel tentativo di codificare il duello un modo per renderlo legale. Lo scopo del lavoro suo, e della commissione, era quello di limitarlo perché

[...] se ci sarà verso di parlare con frutto dell'abolizione del duello, ciò avverrà soltanto quando le sue proporzioni numeriche saranno la decima parte delle presenti, vale a dire,

⁸ Cfr. IRENE GAMBACORTI, GABRIELE PAOLINI, *Scontri di carta e di spada*, cit., pp. 77-79. Sul clima generale cfr. ARIANNA ARISI ROTA, *1869: Risorgimento alla deriva*, Bologna, il Mulino, 2015.

⁹ PAULO FAMBRI, *La giurisprudenza del duello. Libri cinque*, Firenze, Barbèra, 1869.

quando in seguito all'esperienza sarà entrata negli animi la convinzione che ci hanno altri mezzi di tutelare l'onore [...]»¹⁰.

Il volume di Fambri, frutto di un lavoro certosino, considerato lo sforzo di dare un'organizzazione storica, giuridica e politica a una materia con profonde radici nella società, rimase però lettera morta rispetto allo scopo di smuovere i lavori della commissione. Divenne un'opera di riferimento in materia cavalleresca, ma non contribuì a mettere in moto i lavori per il codice del duello commissionato dalla società regolatrice. Infatti, rimase tutto fermo sino a quando il generale Achille Angelini non dette alle stampe il suo lavoro, quattordici anni dopo la pubblicazione del volume di Fambri.

II. IL CODICE ANGELINI

Nel 1883 la Tipografia Barbèra di Firenze dava alla luce la prima edizione del *Codice Cavalleresco Italiano* del generale Achille Angelini¹¹. Fu il primo tentativo riuscito di codificazione nazionale in fatto di duelli, ma soprattutto riuscì a definire in forma chiara, per articoli e con esempio laddove occorreva qualche specificazione in più, il rituale duellistico in tutti i suoi particolari. Senza l'ausilio del codice in questione, il cui formato editoriale permetteva agevolmente di portarlo con sé, non sarebbe stato possibile celebrare regolarmente il rito dell'onore. Un testo che avrebbe subito goduto di un ottimo successo di pubblico tanto da avere due ulteriori edizioni, nel 1886 e nel 1888, quest'ultima con un cambio di editore: da Barbèra di Firenze si passava a Vercellini di Roma. Molto di questo successo fu figlio della celebrità dell'Autore. Ma chi era Achille Angelini¹²? Originario di Vicenza, dove era nato il 12 gennaio 1812, aveva iniziato la propria formazione militare nell'esercito asburgico come ufficiale di cavalleria. Nel gennaio 1848 si arruolò nell'esercito del Regno di Sardegna col quale partecipò alla Prima guerra d'indipendenza. Finita la stagione bellica rimase nello stato sabaudo proseguendo la propria carriera fino al novembre del 1850 quando, l'allora capitano venne condannato alla destituzione e a cinque anni di carcere militare per aver ucciso, durante un duello, l'avversario che lo aveva accusato di aver lucrato sui rifornimenti di biade insieme ai suoi commilitoni. Vittorio Emanuele II, appena quattro giorni dopo il pro-

¹⁰ Ivi, p. IX.

¹¹ ACHILLE ANGELINI, *Codice Cavalleresco Italiano*, Firenze, Barbèra, 1883.

¹² Cfr. la biografia, ricca di notizie, dal taglio apologetico e aspra con tutti i presunti detrattori del generale, di ANNA MARIA ADAMOLI CASTIGLIONI BRANDA, *Cenni biografici del Generale Achille Angelini aiutante di campo effettivo di S.M. Vittorio Emanuele II Re d'Italia e suoi concetti intorno all'arte della scherma e della cavalleria*, Firenze, Seber, 1900; MARIO BARSALI, Angelini, Achille, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 3, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1961, *ad vocem*. Cfr. anche le notizie sparse in STEVEN C. HUGHES, *Politics of the Sword. Dueling, Honor and Masculinity in Modern Italy*, Columbus, The Ohio State University Press, 2007, *passim*.

nunciamento del tribunale, commutò la pena in sei mesi di arresti nella fortezza di Torino. E questo già ci dice dell'atteggiamento della società e delle alte sfere militari riguardo al duello, se combattuto secondo le regole cavalleresche. L'intervento regio, infatti, era la presa d'atto dell'opinione comune secondo cui se un gentiluomo si era battuto rispettando le convenzioni duellistiche, anche se scendendo sul terreno aveva commesso un reato, aggravato dall'uccisione dell'avversario, non era giusto che subisse in pieno il rigore della giustizia penale. Successivamente, fu riammesso nell'esercito e partecipò alla Seconda guerra d'indipendenza nazionale e, infine, anche alla Terza. Fu aiutante di campo effettivo del re e arrivò a rivestire il grado di luogotenente generale. Nel 1869 fu destinato al comando di Cagliari e qui ebbe luogo un nuovo fatto di sangue che lo vide protagonista e che stroncò la sua brillante carriera. Stavolta non fu dovuto a un duello. Il generale si era innamorato di una giovane donna, ma il fratello di lei non gradiva e schiaffeggiò pubblicamente il corteggiatore. Angelini reagì all'offesa pugnalandolo gravemente a un fianco. Ciò gli costò l'immediata collocazione a riposo (mantenendo la pensione) disposta il 16 novembre 1871. Qualche tempo dopo la Corte d'assise di Genova lo avrebbe assolto. La morte lo colse il 14 settembre 1889 a Firenze. Oltre che un esperto di equitazione e di addestramento della cavalleria, Angelini si distinse nelle questioni schermistiche. A lui, infatti, fu affidata la commissione ministeriale per unificare l'indirizzo schermistico delle forze armate e fu ancora lui a impegnarsi per la nomina di Parise a direttore della scuola di Roma. In tema pubblicò anche alcune opere importanti¹³. Ma qui ci interessa di più la sua riconosciuta competenza in fatto di onore cavalleresco, che non fu per niente scalfita dalle modalità con cui finì la sua carriera attiva nel Regio Esercito. Si dice che Angelini sia stato implicato come combattente o come padrino in oltre 70 duelli. Al di là dell'incertezza dei numeri, ad Angelini veniva riconosciuta una indiscutibile autorevolezza che sarebbe stata fondamentale nel successo del codice fin dalla sua comparsa sul mercato librario. Ma come si arrivò alla pubblicazione?

Angelini proseguì da solo il lavoro che avrebbe dovuto fare la commissione e, come anticipato, nel 1883 pubblicò finalmente il suo *Codice Cavalleresco Italiano*, primo esito del processo di unificazione giuridica in materia cavalleresca. L'opera era divisa in due parti: il codice del duello e dei tribunali d'onore. La integrava un'appendice di esempi su come correttamente compilare la documentazione necessaria a una vertenza per essere definita a pieno titolo cavalleresca. Nella prefazione il generale rivendicava di aver finalmente dato all'Italia l'unificazione legislativa in materia cavalleresca.

¹³ ACHILLE ANGELINI, *Osservazioni sul maneggio della sciabola secondo il metodo Redaelli*, Firenze, Arte della stampa, 1877 e, in polemica con Masiello, Id., *Ultime parole sulla risorta questione Angelini-Masiello intorno alla scherma della sciabola del defunto Maestro Redaelli*, Roma, Tip. Carlo Voghera, 1888.

Per ottenere questo scopo bisognava compilare un Codice cavalleresco nel quale, tenendo conto delle consuetudini invalse nelle diverse regioni italiane, e proscrivendo quelle che evidentemente erano ingiuste od erranee, si stabilissero le regole di condotta da osservarsi dai gentiluomini nelle diverse fasi di una vertenza cavalleresca, mettendo in pari tempo un freno alla inumana e sconveniente frequenza dei duelli.

Tale concetto, che già da molti anni era venuto in mente a me e ad altri, oggi io lo traduco in atto, presentando al pubblico questo lavoro; e ciò faccio con animo lieto e fiducioso, inquantoché l'opera mia fu dapprima sussidiata dai suggerimenti di autorevoli gentiluomini e suffragata poi dal voto dei ragguardevoli e competenti personaggi i cui nomi si leggono in fine¹⁴.

Angelini riconosceva come impropria la denominazione di *Codice* perché le norme in esso elencate non erano applicate e garantite da un'autorità costituita, legalmente e universalmente riconosciuta. Nessuno poteva, insomma, far applicare le regole in modo coatto qualora fosse stato necessario. L'autore auspicava che questo ruolo venisse assunto da un'opinione pubblica opportunamente sensibilizzata, capace di dare la sua sanzione morale e di opporre un secco rifiuto a coloro che pretendevano riparazioni d'onore non in linea al codice. Il generale, insomma, mirava a una riforma della coscienza sull'onore della società. Solo chi avesse seguito fedelmente quanto prescritto dal codice avrebbe potuto ottenere una regolare riparazione, capace di mantenere intatta l'onorabilità di tutte le parti coinvolte. Si sarebbe così ridotta la necessità di ricorrere al duello.

Ma qual era l'opinione del generale sul duello? Ecco come la articolava nella prefazione al suo codice:

1° Il duello non è che un avanzo di barbarie, un pregiudizio feroce, un'assurda illusione, giacché non è vero che, come si pretende, esso valga a riabilitare il colpevole, a cancellare un'offesa, a punire l'offensore. Non riabilita il colpevole, poiché un calunniatore, un mentitore, un cattivo soggetto insomma, anche se si batte coraggiosamente le mille volte, rimane pur sempre un essere spregievole. Non cancella un'offesa, giacché se l'offensore, anziché fare le dovute scuse, persiste nell'offesa sino al punto di sostenerla con l'arma alla mano, la aggrava a mille doppi, di guisa che non può cancellarla poi neanche a prezzo del proprio sangue; e tale scopo sarà ancora meno raggiunto se il sangue sparso sarà quello della persona offesa. Egli è poi un assurdo il sostenere che esponendo coraggiosamente la vita si cancelli un'offesa sofferta, perché a tale stregua un gentiluomo di sperimentato coraggio dovrebbe, anche senza scendere sul terreno, esser ritenuto inaccessibile alle offese. Non punisce l'offensore, perché talvolta accade che la sorte delle armi volga contro l'offeso¹⁵.

Però poteva lo stesso avere un'utilità. Siccome il codice penale non tutelava a sufficienza le offese personali, il timore di essere costretti a renderne ragione sul terreno costituiva un freno e, allo stesso tempo, impediva l'assassinio per

¹⁴ ACHILLE ANGELINI, *Codice Cavalleresco*, cit., p. XI.

¹⁵ Ivi, pp. XIV-XV.

vendetta¹⁶. Ovviamente tale diritto era ristretto solo ai veri gentiluomini. E chi erano questi secondo il generale? Come prescrive nel primo articolo del suo codice:

Per gentiluomo s'intende colui che, sia per nascita, sia per conseguita posizione sociale (fosse egli pur figlio di un popolano), si eleva dalla classe del semplice onest'uomo, alla tutela del cui onore, la società non esige delle riparazioni coll' armi. Infatti l'opinione pubblica non considera disonorato un onesto bracciante, un servo, un artigiano, quando anche egli sia stato percosso¹⁷.

Uno status che si perdeva nel caso in cui si diventasse indegni per aver commesso le azioni elencate nel lunghissimo articolo 2, che merita comunque di essere citato perché costituiva il pilastro dell'uomo d'onore concepito da Angelini.

a chi vende il proprio onore ed il proprio braccio costituendosi responsabile degli atti altrui;

a chi avesse percosso il padre, la madre, la donna, il vecchio impotente o lo storpio;

a chi non avesse soddisfatto in tempo opportuno un debito di giuoco;

a chi fosse indebitato col suo avversario, e non avesse effettuato il pagamento alla scadenza convenuta, ovvero rifiutasse di aderire alla richiesta espressa dal creditore, di assicurare cioè in modo efficace il pagamento del debito, qualora la scadenza fosse posteriore al duello;

a chi fosse stato espulso da un Club o Circolo di gentiluomini, da un Reggimento, o da Corpi od Associazioni analoghe;

a chi senza giusta causa avesse altra volta rifiutato una riparazione d'onore;

a chi si fosse lasciato insultare da un gentiluomo senza chiedere per ciò la dovuta riparazione;

a chi altre volte si fosse comportato male sul terreno violando le leggi cavalleresche;

a colui che sul terreno coll' arme in pugno avesse ritirato l'offesa, tranne nel caso menzionato all'art. 26 del Capitolo XVIII;

a chi notoriamente vive a spese di una donna da lui corteggiata;

a chi avesse compromesso seriamente l'onore d'una donna, facendo confidenze imprudenti a suo carico;

a chi avesse subito una condanna penale per ragioni che intaccano l'onore;

a chi avesse mancato alla parola d'onore;

a chi, essendo dedito all'ubbriachezza, commette scandali od eccessi o tratta abitualmente con persone screditate;

a chi avesse mentito, tranne il caso che ciò fosse avvenuto per salvare l'onore o la vita di un galantuomo o d'una donna;

a chi avesse fatto la spia o tradito l'amico riportando discorsi o confidenze che avessero prodotto dei guai. (Ben inteso che non merita il titolo di spia colui che rende edotto un

¹⁶ Sul rapporto tra codice penale e valori cavallereschi cfr. MARCO P. GERI, *Onore, vita, giustizia: groviglio di valori e magistero penale in Italia intorno al duello tra Otto e Novecento*, in *Duello e onore tra Otto e Novecento. Una prospettiva interdisciplinare*, a cura di Irene Gambacorti, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2025, pp. 17-27.

¹⁷ ACHILLE ANGELINI, *Codice Cavalleresco*, cit., p. 3.

suo parente od amico d'un calunnioso discorso che leda il suo onore, chè anzi ognuno ha il sacro dovere di farlo, avvertendone peraltro prima il calunniatore in presenza di testimoni, affinché esso non possa poi svisare la cosa, o negarla);

all'usuraio;

all'aggressore [...];

a chi effettuando l'offesa si celò dietro il velo dell'anonimo;

a chi non difese il compagno in un'aggressione o lotta qualunque;

a chi non prese le difese della donna che era in sua compagnia;

al padrone di casa o all'ospite che avesse tradito i sacri doveri dell'ospitalità;

a chi ha calunniato;

a chi trovandosi implicato in una questione d'onore, sia come testimonio, sia come amico d'uno dei contendenti, avesse scientemente suggerito cattivi consigli, pei quali l'onore dell'amico avesse scapitato;

al libellista di mestiere¹⁸.

Ai profili individuati nel lungo elenco sopra citato non poteva essere concesso di battersi. Essi, infatti, per la gravità delle loro indegnità non dovevano avere la possibilità di riabilitarsi nel modo più nobile, cioè con le armi, e questo perché per poter accedere a questa possibilità non avrebbero desistito dal cercare in ogni modo di provocare una vertenza con un uomo d'onore. Quest'ultimo non poteva essere costretto a battersi con un indegno che aveva come unico scopo la propria riabilitazione e non la sistemazione di una vera questione d'onore. Se un gentiluomo, per errore o per ignoranza dello stato dell'avversario, avesse concesso di battersi a un indegno, questo assolutamente non significava la riabilitazione con annesso diritto di ritornare sul terreno. Come specificava Angelini, «il duello non lava le colpe del duellante»¹⁹.

Nel caso gli indegni fossero stati oggetto di un'offesa come quelle illustrate dal codice, avrebbero potuto rivolgersi al tribunale d'onore, obbligato a tutelarli comunque, o alla magistratura ordinaria, chiamata ad applicare la legge.

Il duello non era per tutti. Non bastava, infatti, la qualifica di gentiluomo per battersi. Erano vietati gli scontri tra parenti di primo grado (padre e figlio, fratelli, sia consanguinei che uterini, tra zio e nipote consanguinei, tra cugini consanguinei in primo grado, tra suocero e genero). Anche i giovani sotto i vent'anni erano esclusi, così come i rappresentanti che volessero sostituirsi al mandatario e ad altri casi come quello del maestro di scherma, che per la sua qualità di professionista avrebbe avuto un vantaggio schiacciante sul terreno²⁰.

Non ci si poteva battere neppure alterando le regole fissate da Angelini, una prescrizione che puntava tutto sulla rapida accettazione del suo codice dalla società.

In chiusura, Angelini elencava tutta una serie di casi in cui ci si poteva ritenere esonerati dal duello. In primo luogo, coloro che occupavano le più

¹⁸ Ivi, pp. 4-9.

¹⁹ Ivi, p. 9.

²⁰ Ivi, p. 11.

elevate cariche pubbliche: i presidenti di Camera e Senato, i ministri, gli ambasciatori e gli insigniti del Collare della SS. Annunziata, onorificenza più alta del Regno che dava al possessore il diritto di fregiarsi del titolo di «cugino» del re. Oltre a questi erano esonerati i benemeriti che avevano illustrato la patria con i loro servizi, con l'ingegno o con la spada. Questi grandi meriti davano loro una posizione moralmente inattaccabile da ogni insulto. L'esonero ovviamente valeva solo per la posizione di offesi, non per quella di offensori.

Inoltre, erano esonerati i senatori e i deputati che si trovavano al centro di una vertenza a causa dei discorsi pronunciati in Parlamento, a meno che questi non contenessero offese personali. L'esonero voleva, probabilmente, limitare i duelli che spesso interessavano queste due categorie.

Angelini elencava poi tutta un'altra serie di casi che potevano astenersi dall'accettare sfide stabilendo in quarantotto ore dalla cognizione dell'offesa il termine massimo per presentare la richiesta di riparazione. Trascorso tale lasso temporale non era più un obbligo per lo sfidato accettare, diventava una sua facoltà.

Angelini, insomma, dedicava un grande sforzo nel definire chi poteva scendere in campo per difendere il proprio onore con le armi, restringendo il cerchio a casi ben determinati. Ma come si doveva individuare chi potesse fregiarsi del titolo di gentiluomo e valersi della prerogativa di scendere sul terreno, occorreva anche determinare le offese che giustificassero questa evenienza. A questo era dedicato il capitolo quarto del *Codice*. L'autore le distingueva in tre tipi: gravi o con insulto; gravissime o con oltraggio; atroci o con vie di fatto. In tutti i casi, meno quello dell'offesa accompagnata dalle vie di fatto, i rappresentanti dovevano impegnarsi per ottenere una riconciliazione amichevole, vale a dire evitare il duello.

Neppure un perfetto gentiluomo, a cui il *Codice* si proponeva di impartire le appropriate regole di comportamento, doveva subito accalorarsi per un'offesa, soprattutto se questa fosse stata dubbia. Doveva essere abile a troncare ogni discorso che poteva condurre a un'offesa e a fingere di non aver compreso. Soprattutto era chiamato in ogni evenienza, anche la più imbarazzante, a mantenere il perfetto controllo di sé²¹.

Angelini proponeva poi l'istituzione di tribunali d'onore davanti ai quali portare le vertenze affinché si potesse trovare una soluzione senza andare sul terreno, se non per i casi di offese gravissime. Questi tribunali dovevano giudicare sulle questioni sorte tra gentiluomini non militari (una nota specificava che per il codice gli ufficiali di complemento, di milizia mobile o territoriale, di riserva non erano considerati militari, a meno che non vestissero l'uniforme quando avessero offeso o fossero stati ingiuriati) o fra questi e un militare (per i militari prevedeva un apposito tribunale). Il collegio giudicante doveva essere misto. Il tribunale non era permanente ma veniva appositamente formato

²¹ Ivi, pp. 50-51.

per ciascuna vertenza e come prima scelta per i componenti bisognava guardare ai più alti gradi militari e alle persone con la posizione più alta o con l'incarico più prestigioso. Un tribunale socialmente inattaccabile aveva il dovere di fissare la possibilità di battersi e di punire, se appoggiato dal governo, coloro che fossero scesi sul terreno contro il suo parere.

Una menzione, infine, la merita l'appendice in cui il generale riunì dei modelli per la compilazione dei verbali riguardanti i vari atti della vertenza²². Non si trattava di pignoleria burocratica. Essi erano necessari per testimoniare che tutto si era svolto secondo le regole e se alla fine vi fosse stata o meno una riconciliazione. Spesso questi poi venivano pubblicati sui giornali per rendere pubblica la vertenza e comunicare così alla comunità dei gentiluomini che si era agito come tali, senza cadere né nel delitto, né, peggio perché costituiva l'antitesi del duello, nella vendetta²³. I verbali, dunque, erano una parte non secondaria del rituale cavalleresco.

Il libro si chiudeva con una lunga lista di personalità, ben 86 tra militari, senatori, deputati e varie figure in vista della società del tempo, che avevano con la loro firma avallato il lavoro del generale. *Le firme de gentiluomini che coi loro lumi e coi loro nomi avvalorarono il presente codice* non possono essere elencate qui integralmente, ma se ne possono citare alcune, a mero titolo di esempio e in ordine alfabetico come aveva fatto Angelini: il generale Oreste Barattieri, il senatore, generale Ettore Bertolé Viale, aiutante di campo onorario del re, il deputato Luigi Chiala, il senatore, generale Enrico Cialdini, duca di Gaeta, Luigi Cosenza, segretario dell'Accademia Nazionale di Schema di Napoli, Paulo Fambri, il senatore, generale Maurizio Gerbaix de Sonnaz, già aiutante di campo del re Vittorio Emanuele II, il deputato Carlo Ginori, il generale Giuseppe Pianell, Gaetano e Vincenzo Ricasoli, fratelli del defunto barone Bettino. Anche in questo caso la lista richiamava nomi importanti della classe dirigente del tempo, in maggioranza militari, alcuni dei quali intimi dei sovrani. Le firme nell'idea del generale costituivano la garanzia che l'opinione pubblica aveva iniziato autorevolmente a sanzionare la bontà del suo sforzo codicistico.

III. UN CODICE DA DEMOLIRE?

Il 14 settembre 1889, come accennato, Angelini morì a Firenze. La scomparsa dell'autore segnò anche il declino del suo codice cavalleresco. La ragione era spiegata in un articolo comparso su «La Venezia» del 5 dicembre dello stesso anno a firma di Paulo Fambri. Un lungo brano dell'intervento del deputato veneto, tra i massimi esperti viventi di questioni cavalleresche, venne pubbli-

²² Ivi, pp. 167 sgg.

²³ IRENE GAMBACORTI, GABRIELE PAOLINI, *Scontri di carta e di spada*, cit., pp. 88-89.

cato nell'avvertenza al lettore che apriva il *Codice Cavalleresco Italiano* definito così per la prima volta e che nel sottotitolo si presentava come la *quinta nuova edizione della Tecnica del duello*, di Jacopo Gelli pubblicato nel 1892 dai fratelli Dumolard di Milano che potevano fregiarsi del titolo di «Libraj della Real Casa». Gli editori i quali firmavano questo breve testo introduttivo definivano l'articolo di Fambri «la demolizione formale del Codice Cavalleresco del Generale Angelini»²⁴. Perché questa demolizione se Fambri risultava tra le illustri firme le quali col loro prestigio in dottrina e in spirito cavallereschi avevano avallato la fatica codicistica del defunto generale? I due uomini, come detto, si erano ritrovati insieme sin dall'abortito tentativo risalente al 1868 di giungere alla scrittura di un codice cavalleresco italiano. E proprio da lì partiva la demolizione. Ricordando il nulla di fatto del 1868, Fambri scriveva:

Allora il generale Angelini pensò di completare egli solo l'opera collettivamente iniziata e dare all'Italia il codice cavalleresco che le bisognava.

Dieci anni dopo aveva in pronto un lavoro che in buona fede gli parve in tutto conforme alle idee di alcuni amici conoscitori della materia tecnica e giuridica, tra i quali apprezzava in modo singolarissimo il barone di S. Giuseppe, e per molta bontà sua, anche lo scrivente²⁵.

Angelini, infatti, aveva inviato anche a Fambri le bozze per averne i consigli e l'approvazione, ossia la possibilità di inserire anche la sua firma tra quelle in fondo al volume. Però, continuava Fambri:

Né il barone di S. Giuseppe, né chi scrive, né altri da lui interpellati, fra i quali, per esempio, l'on. Pasquale Stanislao Mancini, approvarono il suo lavoro, essenzialmente disforme in molti punti dalle idee formulate nel volume della *giurisprudenza del duello*, dove le massime fondamentali della Commissione del 1868 erano espresse colla maggiore precisione. Perciò lo scrivente, tanto a nome proprio che degli amici più competenti, gli faceva notare come nel suo codice mancasse prima di tutto il fondamento razionale e pratico, essendovi instabili e spesso contraddittori i criteri intorno alle esigenze dell'onore ed alla natura sua morale e sociale, e poi una rispondente e pratica classificazione delle offese per coordinare all'entità di queste la procedura cavalleresca e le riparazioni di qualsiasi specie, vale a dire di pace o di combattimento²⁶.

Fambri si riferiva al proprio lavoro del 1869. Anche il barone di San Giuseppe aveva inviato al generale delle note volte a consigliare alcuni importanti aggiustamenti, da lui ritenuti necessari per la buona riuscita della fatica codicistica. Angelini, però, ignorò sostanzialmente tutto quanto gli amici gli scris-

²⁴ JACOPO GELLI, *Codice Cavalleresco Italiano. Quinta nuova edizione della tecnica del duello*, Milano, Dumolard, 1892, p. 7.

²⁵ Ivi, p. 8.

²⁶ Ivi, pp. 8-9.

sero e ne pubblicò i nominativi, ben 86, in quella che potremmo definire una lista di autorevoli garanti posta in fondo al codice. A questo punto Fambri e San Giuseppe (non Mancini che non vi compariva) si trovarono in una posizione difficile e preferirono, quindi, lasciar cadere la cosa.

Che fare? Una protesta? – continuava l'articolo di Fambri – Era lo stesso che dare a quel vecchio rispettabile e pieno d'infermità, un colpo da affrettarne la morte. Tenemmo a Roma varie sedute fra noi, rileggemmo il volume e ci limitammo, per tale delicato riguardo alle condizioni dell'uomo egregio, a non domandargli che quelle modificazioni le quali erano assolutamente imposteci dalla coscienza e dall'onore. Abbiamo formulate le domande nostre in una lettera cortese, ma intransigente, che il marchese Ginori si incaricò di portare come un "ultimatissimum", cui il generale aderì²⁷.

La lettera però si limitava a segnalare gli errori più evidenti, e «permetteva una onesta dilazione al nuovo progetto, non più di questo»²⁸. Una dilazione legata alla cattiva salute di Angelini che nelle due ristampe del suo Codice qualche menda la operò, come egli stesso attestava nelle prefazioni²⁹.

Angelini, comunque, nel momento in cui Fambri tirava fuori la questione nel suo articolo, non poteva più difendersi. Ormai, inoltre, il suo lavoro stava per essere superato da quello di un altro studioso di questioni cavalleresche, il cui codice si sarebbe rapidamente imposto per decenni come l'essenziale riferimento per chiunque si trovasse alle prese con una vertenza cavalleresca: Jacopo Gelli.

IV. IL CODICE DI JACOPO GELLI: UN ATTENTATO ALL'UNIFICAZIONE LEGISLATIVA CAVALLERESCA?

Come scriveva in una lettera all'amica, poi sua biografa, contessa Angelica Adamoli il 26 aprile 1884, Angelini era fiero del proprio lavoro. Egli aveva finalmente dotato l'Italia di un codice che si era imposto su tutti gli altri operando l'unificazione legislativa in fatto di questioni cavalleresche. Il suo lavoro, però, pur avendo privatamente ricevuto l'approvazione del governo, aveva suscitato gelosie in personaggi che avrebbero voluto maggiore considerazione. Questa la sua convinzione.

[...] Il mio Codice, del resto incontrò non solo in tutta Europa, ma anche in America; per cui poca paura mi fanno coloro che stanno scrivendone un altro per far danno al mio. Un secondo Codice, poscia, non può che meramente nuocere al paese. Anzitutto perché distrugge quell'opera unificatrice, sospirata da tutti, e ch'io ebbi la fortuna d'ottenere me-

²⁷ Ivi, pp. 9-10.

²⁸ Ivi, p. 10.

²⁹ Si vedano le prefazioni alle edizioni del 1886 e del 1888.

dian­te l'adesione della pubblica opinione e del governo stesso. Questi infatti, in via privata, mi fece assicurare che il nuovo Codice penale avrebbe *sostenute le mie proposte* e specialmente *i miei tribunali d'onore*. Sai chi sono i miei avversari? Il *Sommaruga*, perché non gli concessi di stampare il Codice, e tutti gli ambiziosi come il *De Renzis*, ai quali non acconsentii l'onore d'apporre il nome loro al mio stesso lavoro. Di più, quelli come il *barone di San Giuseppe*, ai quali avevo sottoposte le bozze di stampa, e non credetti prendere in considerazione tutte le proposte loro.

Contemporaneamente a questa, riceverai copia del Codice; quel benedetto mio Codice entro cui ho tenuto calcolo de' tuoi saggi ed utilissimi consigli³⁰.

Tra i suoi detrattori Angelini poneva il barone di San Giuseppe, che abbiamo già visto nominato da Fambri, e l'editore Sommaruga, irritato per non aver potuto lui pubblicare un volume di così grande successo. Insomma, dal suo punto di vista, il generale aveva suscitato invidie che ora gli si coalizzavano contro. Era da questa nebulosa di avversari che prendeva corpo un secondo codice, esiziale per l'opera unificatrice conseguita dalla fatica del generale. A breve l'autore di questo secondo codice sarebbe divenuto noto non solo ai cultori dell'onore, ma a un vasto pubblico grazie al successo che questo suo lavoro avrebbe mantenuto nel tempo: Jacopo Gelli.

In una lettera del 18 febbraio 1886 alla stessa destinataria, Angelini, infatti, scriveva la sua opinione sul fatto che Jacopo Gelli stesse lavorando a un nuovo codice.

[...] In gennaio, fu pubblicata la seconda edizione del mio Codice, e fu dal pubblico accolto così bene, che in 15 giorni se ne vendettero quasi 600 copie.

Un certo signor Gelli ex-sottotenente che sposò la signorina Ferrari, pubblicherà a giorni un Codice del duello eguale al mio, citando però sempre il mio nome e facendo grandi elogi di me e del mio libro. Ma scritto con *pretesa* eleganza e corredato di tutti quelli ornamenti, che io con tanta speciale cura ho cercato evitare, perché *inutili* a chi va sul terreno; come la *genesì* e lunga la *storia del duello*, le guerre che gli fecero i Regnanti ed i Papi ecc., ecc.

Io ho cercato dir molto con poche parole, perché altrimenti la gioventù italiana non legge; egli invece non dice più di quanto dissi io, ed il suo libro è il doppio del mio.

L'unica cosa che mi duole è che un secondo Codice, buono o cattivo che sia, distrugge l'immenso bene che io feci all'Italia, cioè di avere saputo persuadere gli italiani di ogni provincia, ad adottare un solo Codice. [...] ³¹.

Per la Adamoli, che pubblicava il suo libro nel 1900, anche se lo scritto era già pronto da qualche anno³², Gelli aveva fatto un'operazione irrispettosa nei

³⁰ ANNA MARIA ADAMOLI CASTIGLIONI BRANDA, *Cenni biografici del Generale Achille Angelini*, p. 503.

³¹ Ivi, pp. 498-499.

³² L'autrice nell'introduzione dice che il libro era pronto a uscire nel 1892, ma la morte del generale Enrico Cialdini, al quale era dedicato, la spinse a soprassedere per delicatezza e per timore di esporsi a critiche, vista l'impossibilità del padrino a difenderla. Ivi, pp. VII-VII.

confronti del generale Angelini, del quale ella era una apologeta dichiarata. Gelli, secondo la contessa, non era realmente preoccupato dell'abolizione del duello e aveva, con la sua "gelliana" interpretazione, compromesso l'unità sull'onore che Angelini aveva conseguito col suo codice. Ai suoi occhi, quello perpetrato da Gelli fu un vero e proprio crimine alla memoria di Angelini. Ciò la portò a superare gli indugi e a pubblicare il suo libro spinto «dagli obblighi sacri di benemerenza, di venerazione, d'affetto, di giustizia»³³.

Il libro di Gelli a cui Angelini si riferiva sprezzantemente nella sua lettera alla Adamoli era *Il duello nella storia della giurisprudenza e nella pratica italiana*, uscito a Firenze proprio nel 1886. L'opera, che si ispirava in massima parte alla letteratura francese³⁴, ancora non aveva forma di codice, anche se già dal titolo si poteva evincere come contenesse utili indicazioni su come si sarebbe dovuto svolgere un duello regolare in ogni sua parte. Nelle sue critiche, Angelini si riferiva evidentemente alla prima parte dell'opera di Gelli, laddove l'"ex sotto-tenente", come rimarcava sempre la Adamoli, ripercorreva la storia del duello dal punto di vista della giurisprudenza per dare così una base alle sue proposte che a un primo sguardo erano le stesse del generale Angelini: normare per limitare il duello; istituire tribunali d'onore per risolvere le vertenze senza giungere sul terreno, se non per quei pochi casi insolubili, legati a offese gravissime. Ma Gelli aveva assunto quella prospettiva storica che, come aveva segnalato Fambri, era stata la grande pecca di Angelini.

Per Gelli quella riguardante il duello era una battaglia che interessava tutta la società, della quale il duello come rituale faceva parte. Gli stessi evitavano di applicare severamente le punizioni previsti dai codici per i duellanti perché un giorno loro stessi, se offesi, sarebbero ricorsi alla sfida³⁵.

Il problema per Gelli non era tanto definire il gentiluomo in quanto tale, come aveva fatto Angelini con tutti i suoi distinguo, ma vedere nel duello una piaga sociale e che per sconfiggerlo non era sufficiente lavorare sulle regole, ma a favore di un mutamento della società, imponendo un nuovo modello d'onore, più adeguato ai tempi, e lasciando maggior spazio, anche con l'appoggio del governo, ai tribunali cavallereschi. Gelli tornò su tutti questi argomenti in una nuova edizione del suo volume apparsa nel 1888, stavolta con un titolo più chiaro e sfidante nei confronti di Angelini, *Nuovo Codice Cavalleresco. Parte prima. Tecnica del duello*³⁶. L'opera, inoltre, faceva il primo passo verso la trasformazione in codice di utilità pratica con l'ampliamento della parte tecnica

³³ Ivi, p. IX.

³⁴ JACOPO GELLI, *Il duello nella storia della giurisprudenza e nella pratica italiana*, Firenze, Loescher & Seeber, 1886, p. IX. Sul punto si veda il contributo di Jérôme Grévy in questo volume e la relativa bibliografia.

³⁵ Cfr. ivi, p. 21.

³⁶ Firenze, Stianti, 1888. Dal 1892 l'opera di Gelli, pubblicata a Milano da Dumolard, assunse il titolo definitivo di *Codice Cavalleresco Italiano* che avrebbe poi mantenuto inalterato anche con il passaggio alla casa editrice Hoepli nel 1896.

e per la decisione dell'autore di sopprimere l'introduzione storica che aveva contraddistinto l'edizione del 1886³⁷.

Il governo non doveva opporsi ai tribunali d'onore vedendo in essi un'innamissibile alternativa alla giustizia dello Stato, ma un ausilio per risolvere, scriveva Gelli, «una di quelle piaghe sociali che non si curano con la forza, sibbene con la persuasione»³⁸. Con le loro sentenze questi tribunali avrebbero contribuito a mutare il senso comune relativo all'onore, contribuendo così alla sua progressiva delimitazione fino all'estinzione della necessità di usare le armi per difenderlo.

Gelli nel *Manuale del duellante* del 1894 definiva il gentiluomo in una versione più "democratica" di Angelini. «Nella beatissima epoca che fu»³⁹, scriveva Gelli, per essere gentiluomini era sufficiente nascere nella nobiltà. Nel secolo XIX, ormai, non esisteva più solo questo tipo di gentiluomo per nascita. Si poteva, infatti, diventare gentiluomini grazie alla propria condotta di vita e, in particolare, al riconoscimento della qualità dell'onestà. A questo punto i due diversi tipi di gentiluomo si erano fusi. E, quindi, Gelli poteva scrivere che:

[...] gentiluomo è oggi dunque colui che all'onestà e alla rettitudine accoppia il cuore di chiamare a tenzone singolare l'offensore, quando trovi quattro persone *per bene*, che in lui riconoscano questo diritto e che lo accompagnino sul terreno della pugna per testimoniare dinanzi alla legge e alla cavalleria che le parti si condussero lealmente e senza frode nel combattimento⁴⁰.

In Gelli, insomma, faceva capolino una visione della società più «borghe-
se». Il gentiluomo ormai non poteva più contare solo sulla nascita, ma doveva essere considerato retto e onesto, soprattutto da coloro che gli avrebbero fatto da padrini nel caso di un duello. La prerogativa ultima del gentiluomo, infatti, era quella di poter difendere il proprio onore scendendo sul terreno. Egli stesso era un militare sì, ma non dello stesso livello di Angelini che, con la sua partecipazione alle guerre del Risorgimento, poteva ritenere di far parte dell'aristocrazia marziale della nuova Italia. Una differenza ben colta dall'espressione «ex sottotenente» prima ricordata. Tuttavia, nel giro di pochi anni Gelli avrebbe soppiantato Angelini anche nel mondo militare⁴¹.

Proprio qui forse si coglie uno degli aspetti che distingue Angelini da Gelli⁴². Entrambi si riferivano a una società virile, ma per il primo il pilastro resta-

³⁷ Vedi la nota in JACOPO GELLI, GIORGIO E. LEVI, *Bibliografia del duello*, Milano, Hoepli, 1903, p. 191.

³⁸ JACOPO GELLI, *Il duello nella storia della giurisprudenza*, p. 36.

³⁹ *Id.*, *Manuale del duellante. In appendice al codice cavalleresco italiano*, Milano, Fratelli Dumolard, 1894, p. 5.

⁴⁰ *Ivi*, p. 6.

⁴¹ STEVEN C. HUGHES, *Politics of the Sword*, p. 186.

⁴² Per una puntuale comparazione tra i due codici cfr. *ivi*, pp. 188 sgg.

va l'onore inteso come capacità di battersi per difendere la propria persona da qualsiasi ombra; il secondo iniziava a introdurre una serie di specificazioni per le quali pur restando «l'onorabilità del gentiluomo» un elemento sostanziale della società, non doveva più accettare provocazioni, ma riparazioni, meglio se sancite da un giuri d'onore.

CONCLUSIONE

Qual era il vero scopo di Angelini? L'abolizione del duello oppure l'idea di restringere al massimo la discesa sul terreno nascondeva l'idea di perpetuare un'aristocrazia dell'onore? Queste le domande a cui Angelini non aveva dato una risposta chiara, sembrando più attento a conservare il duello come rito per coloro i quali rientrassero nella sua categoria di gentiluomo. Certo il codice del generale veneto col suo successo editoriale aveva avuto il merito di definire l'onore italiano e di stabilire le sue regole e i suoi rituali, ma, per i suoi critici, non quello di dissuadere efficacemente il duellante italiano. Soprattutto aveva tralasciato la storia del duello, e quindi della società in cui esso era nato e aveva prosperato. Il grande successo del codice di Gelli, dunque, si può ascrivere anche a questi aspetti. Oltre al fatto che Angelini scomparve poco dopo la pubblicazione del suo Codice, Gelli arrivò a curare personalmente la diciassettesima edizione nel 1935. Infatti, tra i due codici non vi fu una vera rivalità di mercato non avendo più Angelini la possibilità di aggiornare il suo. Ma forse la migliore conclusione per queste considerazioni è una lunga lettera diretta dal generale Achille Angelini proprio a Jacopo Gelli il 26 gennaio 1886:

Preg.mo Sig. Gelli,

La prego anzitutto di non credere che a mente rincesca la sua pubblicazione dell'opera sulla sul *Duello*, giacché invece vedo con piacere venir fuori nuovi lavori che illustrino la questione e ne agevolino la soluzione nel modo più conforme alle leggi dell'umanità, e più onorevole pel nostro paese; tanto più me ne rallegro quando i nuovi campioni entrano in lizza non per combattere le mie idee, ma per appoggiarle benevolmente, e consolidarle con ragioni e argomenti che io posso aver trascurati.

Nonostante l'affinità delle nostre idee, sembra, da quel che mi di disse il Generale conte Michelozzi⁴³ che un disaccordo vi sia circa i duelli alla pistola, ed io lo deploro, perché così viene a perdersi uno dei principali vantaggi arrecati dal mio Codice, quello di unificare le consuetudini cavalleresche per tutta l'Italia.

Quanto ai diritti dell'Editore, se, come Ella mi assicura, nel mentre il di Lei libro tratta la stessa materia del mio ed è generalmente informato agli stessi miei principi, pur tuttavia per la distribuzione, per la forma e per quanto insomma costituisce la individualità d'un lavoro letterario, il di Lei libro non ha nulla a che fare col mio, e non può dar luogo a sospetto d'abuso dei diritti di proprietà letteraria de' quali Ella sa ch'io non posso più

⁴³ Era il destinatario della dedica in apertura in JACOPO GELLI, *Il duello nella storia della giurisprudenza*, p. XI e di Id., *Nuovo Codice Cavalleresco*, p. 9.

disporre, credo che il Sig. Barbera, editore della Seconda Edizione del mio Codice Cavalleresco, tollererà in buona pace la concorrenza che può venirgli dalla pubblicazione del di Lei lavoro.

Io da parte mia l'ho già pregato di mostrarsi il più possibile longanime, e credo che egli vi sia disposto, sebbene non abbia voluto impegnarsi, desiderando giudicare da se, quando il di Lei libro sarà stampato, confrontandolo col mio, e sentendo forse il parere del suo legale come ha sentito Ella quello del Suo.

Peraltro avendogli io fatto osservare la promessa, come Lei dice, e che io non ricordo, corsa fra noi circa la riproduzione dei verbali, egli mi ha gentilmente concesso l'autorizzazione di confermarglielo.

Ho anch'io avvertito il Sig. Barbera che se non poche parti del di Lei libro potranno corrispondere ad altre del mio, ed esservi fra esse affinità che dia nell'occhio, ciò proviene dall'essere entrambi i lavori basati su quelli dello Chateuvillard, di Du Verger, e del Bellini; come ho richiamato *io stesso* una nota al principio del mio Codice, nella quale non citai il Tavernier, perché questi pubblicò il suo lavoro dopo il mio del quale *s'è valso ampiamente* benché dimentichi di citarmi.

Però Ella ammetterà che vi sono nel mio libro, nella prima e più nella seconda edizione, cose affatto originali, che tutti gli altri scrittori avevano o non avvertite o trascurate, le quali sono frutto della mia esperienza personale e del mio proprio pensiero.

Queste cose, anzi non tutte, io le ho annunciate nella lettera che accompagnava la prima edizione, e non si tratta di particolari secondari od oziosi, ma d'importanza riconosciuta.

Nella speranza che tutto termini a seconda dei comuni desideri ho il piacere di confermarvi con stima ed amicizia.

Di Lei devotissimo

Angelini T.te Generale⁴⁴.

Il generale, che firmandosi sottolineava giustamente il proprio grado e in apertura si rivolgeva al sig. Gelli, non era per nulla contento del nuovo codice cavalleresco e rivendicava l'originalità delle proprie posizioni, frutto della sua esperienza e del suo pensiero. Si trattava dei due punti deboli messi in luce dai suoi critici. C'era troppo del suo e poco della storia di un fenomeno che veniva da lontano.

RIASSUNTO

All'indomani dell'Unità il duello, soprattutto per ragioni di tipo politico, visse una stagione di grande diffusione tanto che si arrivò a parlare di «duellomania». Tale situazione spinse un gran numero di personalità appartenenti alla classe dirigente ad auspicare la redazione di un codice cavalleresco che da un lato unificasse le varie differenze nell'interpretazione delle leggi d'onore ereditate dalla passata frammentazione della Penisola; dall'altro regolando minuziosamente ogni aspetto delle vertenze restringesse casi di duello alle offese più gravi. Il generale Achille Angelini col suo *Codice Cavalleresco Italiano*, pubblicato per la prima volta nel 1883, fu il primo a proporre consapevolmente un'unificazione legislativa nel campo dell'onore, anche se di lì a poco il suo lavoro fu superato da quello di Jacopo Gelli.

⁴⁴ Achille Angelini a Jacopo Gelli, Firenze 26 gennaio 1886, in Biblioteca Comunale Chelliana di Grosseto (Gr), Fondo Gelli, Corrispondenza, Faldone 1.

ABSTRACT

In the aftermath of the Unification, dueling, especially for political reasons, experienced a season of great diffusion, so much so that we came to speak of «duellomania». This situation prompted a large number of personalities belonging to the ruling class to hope for the drafting of a code of chivalry which on the one hand would unify the various differences in the interpretation of the laws of honor inherited from the past fragmentation of the Peninsula; on the other hand, by meticulously regulating every aspect of the disputes, it would restrict cases of dueling to the most serious offenses. General Achille Angelini with his *Codice Cavalleresco Italiano*, published for the first time in 1883, was the first to consciously propose a legislative unification in the field of honor, even if shortly thereafter his work was overtaken by that of Jacopo Gelli.